

**APPELLO ROMA**  
**5 NOVEMBRE 1990**

**PRESIDENTE:** VALENTE  
**ESTENSORE:** MARCHESI  
**PARTI:** ED. LA REPUBBLICA  
 (Avv. Ripa di Meana, Molaioli)  
 DOVA, DELLA VALLE  
 (Avv. Faggioni, Ponzanelli,  
 Carbone)

la riparatoria). Inoltre, la funzione punitiva (alla quale indubbiamente si accompagna un profilo di prevenzione generale) è soddisfatto solo se, nel determinare l'entità del risarcimento, si tiene conto anche delle condizioni economiche del responsabile e soprattutto del vantaggio economico che l'autore dell'illecito ne ha tratto o intendeva trarne. (Nel caso di specie il risarcimento del danno per lesione dell'onore e della reputazione a seguito di notizie riportate su un quotidiano di grande diffusione è stato liquidato in L. 100.000.000 per un offeso e in L. 50.000.000 per l'altro).

**Danno non patrimoniale •**  
**Consequente a reato •**  
**Riparazione • Funzioni •**  
**Satisfattiva e punitiva.**

*La riparazione del danno non patrimoniale da reato svolge una funzione composita che è di per sé satisfattiva e nel contempo anche punitiva in quanto il dolore, ed il perturbamento d'animo che il reato produce nell'offeso e che sono l'essenza del danno non patrimoniale trovano soddisfazione solo se la riparazione costituisce anche una misura afflittiva per il colpevole.*

**Danno non patrimoniale •**  
**Consequente a reato • Funzioni**  
**satisfattiva e punitiva del**  
**risarcimento • Criteri di**  
**valutazione • Intensità del dolo •**  
**Grado della colpa • Condizioni**  
**del responsabile • Prospettato**  
**vantaggio del responsabile.**

*Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da illecito civile che integra anche un illecito penale, accanto al criterio che si richiama all'entità della lesione o gravità dell'offesa, deve prendersi in considerazione anche quello relativo all'intensità del dolo e al grado della colpa (criteri che entrambi, anche alla luce di quanto si desume dall'art. 133, comma 1, cod. pen. costituiscono gli effettivi parametri di « gravità di reato » e soddisfano perciò la finalità satisfattiva, ed insieme punitiva, della tute-*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Con atto di citazione notificato il 19 febbraio 1985, Giancarlo Dova e Maria Grazia Della Valle convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la S.p.A. Editoriale « La Repubblica », proprietaria dell'omonimo quotidiano, il suo direttore Eugenio Scalfari ed il giornalista Stefano Malatesta assumendo che un articolo di quest'ultimo, pubblicato sul quotidiano il 2 ottobre 1984, e la nota a commento della lettera di rettifica, pubblicata il 20 ottobre 1984 sullo stesso quotidiano, avevano gravemente leso l'onore, la reputazione e l'identità personale di essi attori. Chiesero, pertanto, il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in complessive L. 750.000.000 o nella diversa somma da determinarsi in via equitativa.

Si costituirono i convenuti eccedendo preliminarmente la inammissibilità della domanda perché generica ed indeterminata e chiedendone, nel merito, il ri-

\* La sentenza si segnala non solo per la sostanziale revisione degli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (raddoppiati rispetto al primo grado: Trib. Roma 12 ottobre 1988 in questa Rivista, 1989, p. 960), i quali maggiorati di sei anni di interessi legali raggiungono rispettivamente i 130 e i 65 milioni (dunque 75 e 37 lire a lettore: sul punto v. la tabella in RICCIUTO-ZENO ZENCOVICH, *Il danno da mass-media*, Padova, 1990, p. 144), ma forse soprattutto per l'esplicita affermazione della funzione (anche) punitiva del risarcimento del danno non patrimoniale. Trova conferma giurisprudenziale una questione ampiamente dibattuta dalla dottrina in questi anni (v. per tutti BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, p. 272 ss.; nonché i numerosi contributi in BUSNELLI-SCALFI (a cura di) *Le pene private*, Milano, 1985).

Se si confermasse tale indirizzo diventerebbero sempre più rilevanti nei giudizi di questo genere i bilanci della società editrice convenuta nonché la politica editoriale del giornale, soprattutto se improntata al sensazionalismo scandalistico.

getto per la infondatezza e non veridicità di quanto dedotto dagli attori.

Esaurita l'istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza 21 marzo/12 ottobre 1988, ritenne che l'articolo in questione, e soprattutto la successiva nota di commento alla lettera di rettifica, integravano gli estremi del reato di diffamazione (la cui azione penale era divenuta improcedibile per difetto di querela) ed erano gravemente lesivi dell'onore e della reputazione di entrambi gli attori; conseguentemente condannò i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali (ritenendo non provata la sussistenza di danni patrimoniali), equitativamente liquidati in L. 40.000.000 in favore del Dova ed in L. 20.000.000 in favore della Della Valle.

Avverso tale decisione, con atto notificato il 14 marzo 1989, hanno proposto appello la S.p.A. Editoriale La Repubblica, lo Scalfari ed il Malatesta chiedendo, in riforma della decisione impugnata, che l'articolo per cui è causa fosse considerato come espressione del diritto di cronaca giornalistica, con conseguente esclusione di qualsiasi loro responsabilità e che, in ogni caso, fossero rigettate tutte le domande proposte dagli attori in primo grado perché infondate in fatto e in diritto e non provate. Si sono costituiti gli appellanti contestando la fondatezza del gravame e proponendo appello incidentale per ottenere la condanna degli appellanti al pagamento di somme maggiori rispetto a quelle liquidate dal primo giudice, da determinarsi secondo un più adeguato e prudente apprezzamento equitativo.

La causa è stata quindi rimessa al Collegio che, all'udienza di discussione, si è riservata la decisione sulle esclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e trascritte in epigrafe.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono che il Tribunale ha erroneamente respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda, per genericità ed indeterminatezza della stessa, senza tener conto che gli attori avevano contraddittoriamente chiesto l'accoglimento di conclusioni nelle quali risultava quantificato un preciso importo (L. 750.000.000 complessive per danni patrimoniali e non patrimoniali) conte-

stualmente alla richiesta di liquidazione in via equitativa dei pretesi danni non patrimoniali (laddove non risultava che gli attori avessero in alcun modo rinunciato a parte della domanda — i pretesi danni patrimoniali — per insistere solo sulla richiesta di liquidazione in via equitativa dei reclamati danni non patrimoniali) e senza tener conto altresì che la mancata quantificazione, da parte degli attori, del preteso danno ha di fatto precluso ogni precisa indagine, in quanto, se si fosse trattato di danno patrimoniale, occorreva la prova del *quantum* o quanto meno la prova rigorosa dell'effettiva esistenza di un danno causato dall'evento, mentre, se si fosse trattato di danno non patrimoniale, questo avrebbe dovuto essere liquidato esclusivamente nei casi previsti dalla legge (art. 2059 cod. civ.) tra i quali non rientrava il caso in esame, mancando la pronuncia del giudice penale sul preteso contenuto diffamatorio dell'articolo in questione.

La censura è palesemente infondata.

Ed invero, non è ravvisabile alcuna contraddizione nel fatto che gli attori abbiano quantificato l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno ed abbiano contemporaneamente chiesto la liquidazione in via equitativa (si badi che quest'ultima liquidazione è stata chiesta per tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, e non solo per quelli non patrimoniali). Ciò perché anche il ricorso dell'equità (che, peraltro, non deve essere necessariamente sollecitato dalle parti, ma rientra nei doveri del giudice il quale ritenga motivatamente che il danno, anche se patrimoniale, non possa essere provato nel suo preciso ammontare) avrebbe potuto condurre, in via di ipotesi, ad una liquidazione pari all'importo richiesto.

Comunque, nessuna indagine è risultata, di fatto, preclusa, posto che il primo giudice ha ritenuto non provata la sussistenza dei lamentati danni patrimoniali (rigettando così implicitamente la relativa richiesta di liquidazione) ed ha liquidato esclusivamente i danni non patrimoniali, dopo aver accertato che il dedotto illecito civile integrava anche gli estremi di un reato (diffamazione a mezzo stampa), e ciò gli era consentito essendo la relativa azione penale divenuta improcedibile per mancanza di querela.

Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale, oltre ad aver omesso ogni indagine e statuizione sulla circostanza che il danno, per essere risarcibile, deve trovarsi in rapporto di causalità immediata e diretta con il fatto (pubblicazione dell'articolo) che si assume averlo prodotto, è arrivato alla quantificazione dei danni non patrimoniali senza alcun valido parametro.

Anche questa censura è infondata.

Ed invero, innanzi tutto non bisogna dimenticare che, per la risarcibilità dei danni non patrimoniali *ex delicto*, gli unici liquidati dal Tribunale, non occorre l'accertamento di uno specifico rapporto di causalità, il quale sussiste in ogni caso, una volta accertata la sussistenza del fatto e la qualità di persona offesa di chi pretende il risarcimento.

In secondo luogo va precisato che i parametri utilizzati per la liquidazione dal primo giudice, e cioè « la gravità del fatto e l'estensione della diffamazione, sia riguardo alla personalità degli attori, sia alla qualità del veicolo dell'informazione », non sono affatto genericamente richiamati in quanto fanno riferimento a circostanze e fatti specifici, accertati e riportati in altre parti della motivazione e, più in particolare, là dove si precisa: « L'autorevolezza, la notevole diffusione del quotidiano, all'epoca dei fatti secondo in Italia, le modalità espositive hanno dilatato la disistima e il discredito derivato agli attori ».

Con il terzo motivo, inoltre, si sostiene che il Tribunale non ha esattamente valutato le risultanze processuali dalle quali emergeva la prova della verità dei fatti pubblicati.

La censura è parimenti infondata.

In proposito va ricordato che, come esattamente ha accertato in primo giudice, il brano pubblicato il 2 ottobre 1984 integra gli estremi del reato di diffamazione in quanto il Dova viene additato come frequente autore di quadri falsi del Carrà e del Brouner. Quest'ultimo, secondo il Malatesta, era molto amico della moglie del Dova, cioè della Della Valle, e, su consiglio della stessa, avrebbe avallato un quadro falso creato dal Dova ed esposto in una galleria di Roma.

Inoltre, nella risposta alla lettera di protesta del Dova, pubblicata il successivo 9 ottobre 1984, il Malatesta ha precisato: « La storia del falso Carrà è tal-

mente nota da essere già stata pubblicata sui giornali. Sulla vicenda del falso Brouner, poi firmato dal pittore (come ho raccontato), posso portare numerose testimonianze ».

Orbene, su quest'ultima vicenda che, come si è visto, lede anche l'onore e la reputazione della Della Valle, nessun testimone è stato addotto per provarne la veridicità.

Sulla vicenda dei falsi Carrà è stato invece sentito il teste Francesco Frigerio, la cui deposizione è però già di per sé del tutto inattendibile. Infatti il Frigerio ha riferito l'episodio in un suo articolo apparso sul settimanale « Epoca » del 28 settembre 1984 e non poteva quindi smentirsi, altrimenti rischiava di essere perseguito come il Malatesta. Il Frigerio, inoltre, ha sostenuto che aveva appreso il fatto dal pittore Roberto Crippa, ormai deceduto, il quale avrebbe pubblicamente raccontato la storia in un ristorante di Milano, declamandola « come sempre ad altissima voce ». Sempre secondo il Frigerio, erano presenti, in quella occasione, fra gli altri, i pittori Alessandro Somarà e Piero D'Orazio, nonché il pittore e critico d'arte Raffaele De Grada. Orbene, chiamati a deporre, il D'Orazio ha negato di aver mai partecipato a riunioni conviviali con le persone indicate dal Frigerio, mentre il Somarà e il De Grada hanno escluso che, nelle riunioni conviviali cui hanno partecipato o in altre occasioni, sia stato detto che il Dova eseguiva falsi Carrà o falsi Brouner.

Non v'è dubbio, pertanto, che, come esattamente ha precisato il Tribunale, non è stata in alcun modo provata la verità dei fatti pubblicati.

Con il quinto motivo si sostiene, infine, che erroneamente il primo giudice ha affermato la responsabilità dell'editore, al quale nessun « reato » può essere ascritto e perciò nessuna conseguente responsabilità per danni non patrimoniali.

Anche questa ultima censura è infondata.

Ed invero, a norma dell'art. 185 cod. pen., ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento non solo il colpevole, ma anche le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui. Pertanto, poiché, a norma

dell'art. 11 della legge sulla stampa, l'editore è civilmente responsabile, non v'è dubbio che la diffamazione commessa a mezzo del suo giornale obbliga anche quest'ultimo al risarcimento non solo dei danni patrimoniali, ma anche di quelli non patrimoniali.

Passando all'esame dell'appello incidentale è da rilevare che, con l'unico motivo di gravame, gli appellati sostengono che il Tribunale, pur adottando criteri che, in termini generali, sono corretti, hanno liquidato somme del tutto inadeguate sia perché non è stata sufficientemente considerata la posizione soggettiva di mala fede dei soggetti responsabili, sia perché, avuto riguardo alle condizioni economiche di quest'ultimo, dette somme non possono svolgere una valida funzione di deterrente, sia perché non si giustifica la diversità di trattamento fatta a ciascuno dei coniugi, nonostante, da un lato, la omogeneità diffamatoria e, dall'altro, la ancor più infamante gravità e gratuità della lesione subita dalla Della Valle.

La censura è, in parte, fondata.

In proposito va innanzi tutto precisato che la diversità di trattamento è pienamente giustificata dal fatto che, come esattamente ha precisato il Tribunale, la lesione subita dalla Della Valle è limitata alla sua sfera privata e, nella vita di relazione, alla ristretta cerchia di parenti, amici e conoscenti. Il Dova, invece, è stato colpito anche e soprattutto nell'ambito professionale. Senza contare che la Della Valle è stata tirata in ballo solo in quanto moglie del Dova, contro il quale, trattandosi di un noto ed affermato pittore, era in effetti rivolta la condotta offensiva.

Per il resto va tenuto presente che la ripartizione del danno non patrimoniale da reato svolte una funzione composita che è di per sé satisfattiva e, nel contempo, anche punitiva. Ciò perché il dolore, il perturbamento d'animo, ecc. che il reato produce nell'offeso e che sono l'essenza del danno non patrimoniale trovano soddisfazione solo se la ripartizione costituisce anche una misura afflittiva per il colpevole. Perciò, accanto al criterio che si richiama all'entità della lesione o gravità dell'offesa, deve prendersi in considerazione anche quello relativo all'intensità del dolo e al grado della colpa (criteri che entrambi, anche alla luce di

quanto si desume dall'art. 113, comma 1, cod. pen. costituiscono gli effettivi parametri di « gravità di reato » e soddisfano perciò la finalità satisfattiva, ed insieme punitiva, della tutela riportata). Inoltre, è ovvio che la funzione punitiva (alla quale indubbiamente si accompagna un profilo di prevenzione generale) è soddisfatto solo se, nel determinare l'entità del risarcimento, si tiene conto anche delle condizioni economiche del responsabile e soprattutto del vantaggio economico che l'autore dell'illecito ne ha tratto o intendeva trarne.

Orbene, dovendosi applicare i suddetti principi al caso in esame, va innanzi tutto rilevato che il Tribunale ha preso in considerazione solo l'entità della lesione, desumendola sia dalla personalità degli attori (estrinsecata, quella dalla Della Valle, nell'ambito della sua vita privata e, quella del Dova anche nell'ambito professionale), sia dalla qualità del mezzo di informazione (giornale che, all'epoca, era il secondo in Italia per tiratura). Nessun riferimento è stato fatto, invece, alle caratteristiche soggettive del fatto reato (intensità del dolo o grado della colpa) e neppure alle condizioni economiche dei responsabili.

Pertanto, dovendosi tener conto anche di questi ultimi criteri, va innanzi tutto rilevato che la portata diffamatoria dell'articolo pubblicato il 2 ottobre 1984 è stata vieppiù ingigantita con la successiva nota a commento della lettera di rettifica spedita dal Dova ove, con una mala fede particolarmente riprovevole si fa riferimento ad un inesistente notorietà del fatto relativo ai falsi Carrà (« la storia... è talmente nota da essere già stata pubblicata sui giornali ») e alle altrettante inesistenti « numerose testimonianze » che avrebbero potuto avvalorare la vicenda del falso Broumer.

Non vi possono essere dubbi sulla capacità economica dei responsabili (il Malatesta è un affermato giornalista, lo Scalfari è il direttore di uno dei più diffusi quotidiani d'Italia e la S.p.A. Editoriale La Repubblica né è la proprietaria) e soprattutto sul fatto che, senza il minimo controllo di veridicità, e perciò con estrema leggerezza non si è esitato a gettare disonore e discredito su due persone, diffondendo notizie di sapore scandalistico che, sollecitando la curiosità dei lettori, avrebbe potuto contri-

buire, secondo le intenzioni dei responsabili a far aumentare o comunque da mantenere alta la tiratura del giornale, traendone così i relativi vantaggi economici.

Tutto ciò premesso, questa Corte ritiene che, in riparazione dei subiti danni non patrimoniali, debba essere congruamente liquidato l'importo di L. 100.000.000 in favore del Dova e quello di L. 50.000.000 in favore della Della Valle, somme queste già rivalutate e riportate all'attualità.

Per tutte le considerazioni che precedono l'appello principale deve essere rigettato e deve invece accogliersi, per quanto di ragione, quello incidentale. Per conseguenza, in parziale riforma della decisione impugnata, gli attuali appellanti devono essere condannati, in solido, al pagamento della somma di L. 100.000.000 in favore del Dova e della somma di L. 50.000.000 in favore della Della Valle, il tutto con gli interessi legali decorrenti dal 2 ottobre 1984 al saldo.

Le spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base delle tariffe professionali in vigore e della notula prodotta.

P.Q.M. — La Corte d'Appello di Roma, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, rigetta l'appello proposto, con atto del 14 marzo 1989, della S.p.A. Editoriale La Repubblica, da Scalfari Eugenio e Malatesta Stefano avverso la sentenza 21 marzo/12 ottobre 1988, emessa dal Tribunale di Roma nella causa promossa, nei confronti di essi appellanti, dal Dova Giancarlo e Della Valle Maria Grazia, ed accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale da questi ultimi proposto; per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, così provvede:

a) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento della somma di L. 100.000.000 in favore del Dova e della somma di L. 50.000.000 in favore della Della Valle, il tutto con gli interessi legali decorrenti dal 2 ottobre 1984 al saldo;

b) condanna i medesimi appellanti, sempre in solido, alla rifusione in favore

degli appellati, delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessive L. 8.750.000, ivi comprese L. 1.800.000 per diritti e L. 6.400.000 per onorari, e, quanto a questo secondo grado, in complessive L. 8.400.000, ivi comprese L. 950.000 per diritti e L. 7.000.000 per onorari.